

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 882

Disciplina del sostegno e dello sviluppo del settore creativo e culturale

28/04/2024 - 05:51

Indice

1. DDL S. 882 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 882	4
1.3. Trattazione in Commissione	17
1.3.1. Sedute	18
1.3.2. Resoconti sommari	19
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	20
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 68 (pom.) del 17/10/2023	21
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 107 (ant.) del 22/02/2024	37
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 111 (pom.) del 12/03/2024	40

1. DDL S. 882 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 882

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 882

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VERDUCCI , D'ELIA , RANDO , FRANCESCHINI , PARRINI , IRTO , CAMUSSO , ROJC , FURLAN , VALENTE , GIORGIS , BAZOLI , ZAMBITO , FINA , BASSO e LA MARCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2023

Disciplina del sostegno e dello sviluppo del settore creativo e culturale

Onorevoli Senatori. - Gli obiettivi del presente disegno di legge sono di definire in maniera limpida il perimetro e le finalità delle politiche pubbliche per il sostegno e lo sviluppo delle imprese creative e della cultura e di creare un contesto normativo e un'organizzazione pubblica funzionali, strutturali e di sistema per il segmento produttivo del settore.

Si tratta di finalità solo apparentemente ovvie, e altrettanto apparentemente di problematiche già risolte dalle discipline vigenti, che intervengono nel settore in maniera frammentaria e disorganica anche riguardo alle risorse finanziarie pubbliche a esso destinate.

Mentre si continua a celebrare il « gigantismo » culturale dell'Italia, talvolta anche con riferimenti, citazioni e calcoli irreali, la legislazione italiana non mette a disposizione della creatività e della cultura strumenti finanziari, normativi e organizzativi efficaci e adeguati ai bisogni del sistema produttivo e delle imprese della cultura e della creatività; né si sono mai gettate le basi di una politica industriale per il suo sviluppo.

A questo limite della legislazione nazionale, le imprese del settore (che peraltro come noto sono molto spesso micro o piccole imprese) hanno pagato e pagano un prezzo altissimo in termini di competitività, di mortalità e di abbandono nel campo aperto di mercati che richiedono anche di confrontarsi con soggetti la cui forza contrattuale ed economica è esponenzialmente maggiore. Esse pagano frequentemente anche l'impossibilità di essere ricomprese nel settore di attività al quale appartengono e perciò di avvalersi delle risorse e degli interventi pubblici a disposizione del comparto o di accedere a bandi e gare a causa di meccanismi, strumenti e informazioni insufficienti o inadeguati o difformi per la loro stessa individuazione. Sappiamo, ad esempio, come il sistema dei codici ATECO applicato al settore culturale e creativo assai spesso non permetta di individuare chiaramente l'appartenenza delle imprese al proprio comparto produttivo a causa delle complessità, della molteplicità o delle difformità delle attività svolte dalle imprese medesime, che non concordano con un sistema di classificazione rigido. Un problema che ha, tra l'altro, prodotto l'impossibilità per molte di queste aziende e professionisti di accedere agli aiuti erogati dallo Stato durante l'emergenza conseguente all'epidemia da COVID-19.

Le politiche pubbliche per la cultura e la creatività e la visione alla quale esse sono orientate incidono su aspetti che costituiscono i cardini stessi della vita democratica, a partire dall'offerta concreta di pari opportunità e di pluralismo fino all'effettiva esigibilità dei diritti sociali e civili e agiscono sulla qualità del lavoro, sulla produttività complessiva del sistema, sulla qualità delle produzioni, sulla capacità di innovazione. Dunque, la produzione culturale e creativa e il sistema delle imprese che appartengono al settore, il loro stato di salute e le opportunità concrete per la loro crescita costituiscono certamente un interesse generale e collettivo.

Definire l'identità del settore culturale e creativo significa prima di tutto riconoscerne l'indipendenza,

le specificità e la funzione di motore di crescita, benessere, innovazione, valore aggiunto per gli *standard* di qualità del lavoro e delle produzioni e poi dotarlo degli strumenti necessari per coltivarlo e farlo crescere, a partire dai processi creativi, artistici, culturali, intellettuali, che sono il basamento del sistema e si realizzano attraverso il lavoro, la sua organizzazione e la creazione di un'impresa.

Le imprese creative e della cultura, così come i professionisti che operano in questo settore, hanno bisogno, come più volte ha ricordato anche l'Unione europea nei suoi dibattiti e nei suoi atti, di condizioni favorevoli, di un contesto normativo che ricompensi la creatività, di un accesso migliore ai finanziamenti, di opportunità per crescere e internazionalizzarsi, di un'offerta di competenze specifiche. E, come vale per ogni altro settore economico, attività produttiva e imprenditoriale, di un'organizzazione pubblica adeguata, competente, efficiente rispetto ai bisogni e alle specificità del settore, ricordiamo il fatto che l'osmosi di conoscenze e competenze peculiari del settore creativo e della cultura con quelle di altri settori - fra cui, a solo titolo esemplificativo, le tecnologie, l'informazione e la comunicazione, il turismo, i servizi e il settore pubblico, le attività produttive - favorisce la generazione di soluzioni innovative. Ed è in considerazione di questi tratti caratteristici che il quadro normativo e le azioni pubbliche per il sostegno e lo sviluppo delle imprese creative e culturali debbono a loro volta essere studiate e orientate. È quindi indispensabile un congruo investimento pubblico, in termini certamente di risorse finanziarie, ma anche di disciplina organica e stabile, un'organizzazione omogenea ed efficiente e un migliore e più efficace coordinamento tra i diversi livelli di governo competenti.

L'altra parte di un ragionamento che coinvolge il sistema produttivo della creatività e della cultura riguarda la domanda e i consumi culturali, in particolare in un Paese come l'Italia in cui, come risulta chiaramente dai dati sui consumi culturali, soprattutto quelli che implicano la partecipazione in presenza (come cinema, musei, teatri), i consumi medesimi stagnano da circa tre decenni, con indici che non segnalano né significative crescite, né l'allargamento della domanda. È noto, inoltre, quanto abbia influito negativamente la pandemia da COVID-19 e certamente la grave crisi internazionale in corso, gli aumenti dei costi dell'energia e la crescita dell'inflazione, che non contribuiranno a migliorare l'andamento della spesa culturale delle famiglie italiane.

A queste ultime considerazioni si deve premettere, anche qui, che tra i principi guida dell'azione pubblica per la creatività e la cultura non può non esservi quello di riconoscere la spesa culturale tra quelle direttamente connesse all'esercizio di un diritto fondamentale della persona, sociale e civile, il che implica la previsione di misure pubbliche per il sostegno della domanda, che in questo disegno di legge si realizzano attraverso il riconoscimento della detrazione fiscale del 19 per cento ai fini dell'IRPEF.

A tutte queste premesse risponde l'articolato del disegno di legge che viene illustrato di seguito e che, nell'ottica della necessità di una politica di vero e proprio sviluppo industriale per il settore, stabilisce misure e azioni pubbliche guidate dal riconoscimento del valore sociale e civile della cultura e della creatività.

L'articolo 1 del disegno di legge definisce il settore creativo e culturale, disegnandone il perimetro e permettendo, allo stesso tempo, la sua apertura all'innovazione dei linguaggi e delle forme della creatività e dell'arte e alle loro possibili applicazioni, realizzazioni e utilizzazioni, assumendo che esse nascono comunque da processi artistici, culturali o creativi. La filiera produttiva individuata coinvolge tutte le parti, le fasi e i segmenti che compongono la filiera produttiva delle diverse attività creative, culturali e artistiche, anche qualora esse siano congiunte o connesse o si avvalgano dei processi creativi, culturali e artistici.

L'articolo 2 stabilisce i criteri per la definizione delle imprese del settore creativo e culturale, individuandole nei soggetti ed enti privati che svolgono una o più delle attività previste dall'articolo 1, costituiti nelle forme previste dal libro quinto del codice civile (« Del lavoro »), ricomprendendo così tutte le forme dell'organizzazione di impresa: dal lavoro autonomo, alle società, alle società cooperative, nonché agli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa (articolo 13, comma 4, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), alle imprese sociali di cui al codice del Terzo settore, di cui

al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e agli enti di cui al capo II del titolo II del libro primo del codice civile, cioè associazioni e fondazioni che svolgono le proprie attività prevalentemente in forma di impresa.

L'articolo 3 istituisce il registro delle imprese creative e culturali (RICC) presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fornendo al sistema produttivo uno strumento semplice e unitario per l'individuazione e il riconoscimento delle imprese appartenenti al settore di riferimento. È noto come il sistema di individuazione dei codici ATECO, anche date le difformità, l'eterogeneità e la molteplicità delle forme e dei contenuti delle attività svolte dalle imprese appartenenti a questo settore, assai spesso non permetta di individuare nettamente la loro appartenenza all'ambito della creatività e della cultura, e che questo limite abbia prodotto anche diversi problemi di applicabilità e di riconoscimento di misure di sostegno economico-finanziario, dalle quali le imprese del settore hanno finito per restare escluse. Questo nuovo meccanismo, peraltro già utilizzato nella disciplina di sostegno e sviluppo delle *start up* innovative, permette di superare le problematiche conseguenti alle difficoltà di identificazione attraverso un meccanismo semplice e consente, tra l'altro, di ottenere più facilmente dati e informazioni sulla vita, sul dimensionamento, sulle caratteristiche delle imprese iscritte al RICC. Si stabilisce conseguentemente, al comma 4 dell'articolo, che l'iscrizione delle imprese nel RICC produce effetti ai fini statistici, fiscali e contributivi, definendone l'appartenenza al settore economico, creativo e culturale e che tale iscrizione produce effetti anche ai fini delle procedure adottate dalla parte pubblica per l'individuazione delle imprese del settore ai fini delle discipline, delle misure e degli interventi per il sostegno e lo sviluppo delle imprese e dei sistemi industriali, sia a carattere ordinario che straordinario.

L'articolo 4 prevede, ai commi 1 e 2, modificazioni alla normativa relativa alle *start up* innovative recata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, estendendone gli effetti alle *start up* del settore creativo e culturale iscritte al suddetto RICC.

Il comma 3 dell'articolo estende invece la disciplina del credito di imposta per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato recata dall'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alle imprese del settore creativo e culturale, provvedendo perciò anche ad integrare le norme di cui al predetto decreto-legge con i titoli di studio e i corsi di laurea magistrali che afferiscono al settore creativo e culturale.

L'articolo 5 istituisce il Fondo di garanzia per le micro, piccole e medie imprese del settore creativo e culturale, sostituendolo al Fondo per le piccole e medie imprese creative di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Le risorse assegnate al Fondo sono destinate allo sviluppo, alla collaborazione e al rafforzamento delle imprese del settore sia nel mercato interno che su quello estero, nonché a promuovere nuove imprenditorialità, con contributi a fondo perduto, con finanziamenti agevolati e con loro combinazioni, e a favorire l'accesso al credito delle imprese.

In particolare, attraverso il Fondo sono finanziate: azioni di promozione della collaborazione tra le imprese del settore creativo e culturale e con le imprese di altri settori produttivi; il sostegno della progettazione e della realizzazione di iniziative e attività tra le imprese del settore, le università e gli enti di ricerca, con particolare riguardo alla ideazione, allo sviluppo e alla realizzazione di attività e progetti di innovazione; la promozione e il sostegno dell'internazionalizzazione e delle esportazioni e il rafforzamento delle imprese sui mercati interno ed estero; la promozione e la realizzazione di aggregazioni, di reti di imprese e di altre iniziative e forme di cooperazione, collaborazione, associazione tra le imprese, anche a carattere intersettoriale; incentivazione e sostegno delle imprese del settore appartenenti al sistema cooperativo, con particolare attenzione alle cooperative di produzione e lavoro e a quelle sociali; il consolidamento e lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo e culturale, anche attraverso attività di analisi, studio, promozione, formazione e valorizzazione.

Si stabilisce poi che, ai fini dell'accesso e della concessione dei benefici erogati con le risorse del

Fondo, un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di attuazione delle norme dettate dall'articolo in parola dovrà prevedere meccanismi di premialità per le imprese richiedenti che:

- promuovono e attuano politiche e processi aziendali per la diversità, l'equità e l'inclusione e la parità di genere, inclusa la redazione del rapporto sulla situazione del personale o della certificazione della parità di genere, redatti ai sensi degli articoli 46 e 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- promuovono e attuano politiche aziendali per la parità generazionale;
- progettano, programmano e realizzano le proprie attività di impresa utilizzando politiche, processi e strategie aziendali finalizzate alla sostenibilità ambientale, e privilegiano l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
- promuovono e realizzano politiche aziendali per la formazione e l'aggiornamento costante delle professionalità e delle competenze dei lavoratori, anche in collaborazione con le università e gli enti di ricerca.

L'articolo 6 stabilisce un credito di imposta a favore degli *sponsor* per le sponsorizzazioni di carattere tecnico, puro o misto, destinate alla realizzazione e alla promozione di manifestazioni, eventi, spettacoli, *festival*, rassegne, rappresentazioni, anche con finalità di educazione, di divulgazione, di facilitazione e di sostegno dell'accesso dei fruitori alla cultura e alla creatività. Il credito di imposta riconosciuto è del 45 per cento dell'importo o del valore della sponsorizzazione medesima, risultante e certificato dal contratto di sponsorizzazione stipulato tra le parti.

L'articolo 7 istituisce un credito di imposta sugli investimenti per ricerca, sviluppo e produzione alle imprese del settore creativo, in percentuali differenziate in ragione del costo crescente degli investimenti, e cioè:

- 40 per cento del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20 per cento del costo per investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
- 10 per cento del costo per investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

L'articolo 8 introduce norme per la semplificazione dell'affidamento in comodato, concessione o locazione, a soggetti iscritti nel RICC, di immobili di appartenenza pubblica che vengano destinati ad attività culturali e creative, con diversi possibili benefici in ordine agli oneri derivanti dalle eventuali opere di restauro, recupero, riqualificazione e riconversione dei quali i soggetti affidatari degli immobili si fanno carico, garantendone la realizzazione e restituendo così gli immobili inutilizzati o addirittura dismessi alla vita delle comunità e dei territori. L'articolo prevede inoltre che le semplificazioni ivi stabilite possano essere utilizzate dalla parte pubblica anche per l'affidamento in concessione o in locazione di immobili di propria appartenenza non interessati dalla necessità di interventi di recupero, ristrutturazione e riqualificazione, qualora destinati alle attività creative e culturali come definite dalle norme del presente disegno di legge.

L'articolo 9 stabilisce la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute dai contribuenti, anche in riferimento ai familiari fiscalmente a carico, per specifiche categorie di prodotti e di servizi creativi e culturali elencati nell'articolo alle lettere da *a*) a *c*) del comma 1. Quanto alla misura della detrazione fiscale e ai parametri minimi di spesa annua per il suo riconoscimento, nonché alle modalità di certificazione delle spese sostenute, è adottata la medesima disciplina stabilita dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si tratta di una scelta di principio, determinata prima di tutto dalla convinzione che la spesa culturale, alla stregua delle spese sanitarie, debba appartenere al novero di quelle direttamente connesse all'esercizio dei diritti sociali e civili della persona.

Si tratta, peraltro, di un'azione pubblica diretta al sostegno e all'allargamento dei consumi culturali e creativi, azione particolarmente necessaria in Italia dove tali consumi, in particolare quelli legati alla domanda di prodotti e servizi culturali in presenza (musei, cinema, teatro, e così via) sono bloccati

all'interno di una fascia ristretta di consumatori di cui, da oltre un trentennio, non si riesce ad ampliare la base. Nella realizzazione di una politica pubblica per lo sviluppo dell'economia e dell'imprenditorialità del settore, non può essere altresì ignorata la necessità di sostenere e di allargare il bacino della domanda, oltre che dell'offerta, senza la quale non può esserci un « mercato ».

L'articolo 10 istituisce l'agenzia « Italia Creativa » quale soggetto pubblico per la progettazione, la gestione e l'attuazione delle politiche pubbliche per il sostegno e lo sviluppo del settore creativo e culturale.

Dopo circa tre decenni di dibattiti intorno, tra l'altro, alla necessità di un'organizzazione pubblica competente, efficiente e dedicata alle specificità del settore creativo e culturale, capace di progettare, programmare e realizzare anche politiche industriali per un settore complesso e articolato in segmenti spesso molto diversificati ma sempre interconnessi, si è giunti alla determinazione che la necessità di raccogliere competenze e professionalità eterogenee e però collegate e interdipendenti in funzione del raggiungimento degli obiettivi da perseguire dalla parte pubblica per questo comparto produttivo richiede, necessariamente, la creazione di un soggetto dedicato che tenga insieme le diverse competenze, funzioni, risorse professionali, indispensabili a realizzare la progettazione, la programmazione, l'efficacia e l'efficienza dei compiti e delle azioni pubbliche per il settore, in tutte le sue articolazioni.

Per queste ragioni si stabilisce l'istituzione di un'agenzia la cui organizzazione risponde alla disciplina stabilita dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Secondo quanto previsto dalla normativa appena richiamata, le agenzie svolgono attività tecnico-operative di interesse nazionale esercitate da Ministeri ed enti pubblici e operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali. Le agenzie godono di piena autonomia, nei limiti stabiliti dalla legge, e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti e ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro: nel caso dell'agenzia « Italia Creativa », tali ultimi poteri sono attribuiti ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy* e della cultura. L'agenzia Italia Creativa opera perciò con autonomia organizzativa, tecnico-operativa, di bilancio e di gestione e ad essa sono assegnati i seguenti compiti e funzioni: la progettazione, la gestione e l'attuazione delle politiche pubbliche di sostegno e sviluppo del settore, sia per quanto riguarda le imprese e l'offerta di creatività e cultura, che per quanto attiene alle azioni pubbliche per la crescita e l'ampliamento della domanda. L'agenzia è il soggetto gestore delle risorse e dei fondi pubblici stanziati e destinati dallo Stato alle politiche di sviluppo, sostegno e rafforzamento del settore e si occupa delle azioni e degli accordi per favorire l'accesso al credito alle imprese creative e culturali. L'agenzia svolge le attività relative ai bandi e alle gare afferenti al settore economico-creativo e culturale a carattere nazionale, europeo e internazionale e all'assegnazione delle risorse per essi stanziare.

All'agenzia Italia creativa è affidata la gestione delle risorse assegnate al Fondo istituito dall'articolo 5 del disegno di legge.

All'agenzia sono assegnate le funzioni di coordinamento e la realizzazione delle sinergie necessarie per il dialogo e la collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e gli enti interessati e titolari di competenze specifiche nel settore creativo e culturale, anche con riguardo alle iniziative regionali ed europee. L'agenzia si occupa inoltre dell'internazionalizzazione e del rafforzamento delle imprese anche sui mercati esteri. Molto importante è anche la progettazione e la realizzazione di attività di raccolta ed elaborazione dei dati e delle informazioni sul settore e quindi della ricerca e degli studi, sia per l'efficienza e l'efficacia dello svolgimento dei propri compiti e funzioni che per la realizzazione di un Osservatorio nazionale del settore, attraverso il quale si possano monitorare il complesso delle azioni, misure e interventi realizzati dallo Stato e dagli enti territoriali, anche ai fini della eventuale innovazione e dell'aggiornamento delle discipline di riferimento e della riprogrammazione degli interventi pubblici. A questi scopi (comma 4) l'agenzia riceve annualmente dal registro delle imprese i dati e le informazioni del RICC sulle imprese del settore creativo e culturale e opera in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica negli ambiti di studio, ricerca e analisi attinenti allo svolgimento dei compiti che le sono attribuiti, sia con riguardo al sistema imprenditoriale che ai dati e alle analisi sui consumi e sulla fruizione culturale e creativa. L'agenzia richiede i dati e le informazioni e, ove

necessario, la collaborazione, anche a carattere stabile, alle istituzioni, alle pubbliche amministrazioni e agli enti competenti, ivi compresi gli enti previdenziali e assistenziali.

L'agenzia creerà le sedi necessarie per il dialogo, il confronto e la cooperazione tra i diversi soggetti attori del sistema e promuoverà la formazione e l'aggiornamento professionale e delle competenze riguardanti o connesse al settore culturale e creativo, in particolare attraverso intese con le università e gli enti di ricerca.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione del settore creativo e culturale)

1. Il settore creativo e culturale ricomprende le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, a carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, culturali o creativi.

2. La filiera produttiva del settore creativo e culturale ricomprende le attività riguardanti o connesse con l'ideazione, la creazione, la progettazione, lo sviluppo, la produzione, la realizzazione, l'organizzazione, la messa in scena, l'allestimento tecnico, la distribuzione e la diffusione, la promozione, la divulgazione e la comunicazione, il *marketing*, la fruizione, la conservazione, la ricerca, lo studio, nonché la valorizzazione e la gestione di opere, prodotti, beni e servizi che sono frutto o che includono e si avvalgono di processi artistici, culturali e creativi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale e dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche, ivi compresi il digitale e la multimedialità, utilizzate per la loro realizzazione, distribuzione, diffusione, fruizione e accesso. Sono pertanto ricomprese nel settore creativo e culturale, in particolare, le attività afferenti, congiunte o connesse: alle arti performative e allo spettacolo, ivi compresi i festival, indipendentemente dalla tipologia dei linguaggi artistici e dalle forme, dalle espressioni e dalle modalità di accesso, di fruizione e di diffusione dei medesimi; alle arti figurative e alle arti applicate; al patrimonio e ai beni culturali e paesaggistici, come definiti e individuati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; all'architettura, alla letteratura, alla fotografia, all'editoria e al fumetto, al cinema e all'audiovisivo, alla musica, ai servizi media audiovisivi e radiofonici, ai videogiochi, all'insegnamento delle discipline artistiche e delle discipline comunque connesse allo spettacolo e alle arti.

Art. 2.

(Imprese creative e culturali)

1. Ai fini della presente legge, sono considerate imprese del settore creativo e culturale i soggetti e gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro quinto del codice civile, che svolgono stabilmente, in via principale e continuativa, una o più delle attività di cui all'articolo 1 della presente legge e che hanno sede in Italia, in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia.

2. La disciplina di cui alla presente legge si applica anche agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e agli enti di cui al capo II del titolo II del libro primo del codice civile che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui all'articolo 1.

Art. 3.

(Registro delle imprese creative e culturali)

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) istituiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, denominata « registro delle imprese creative e culturali » (RICC), alla quale le suddette imprese devono essere iscritte ai fini della loro individuazione quali imprese appartenenti al settore di riferimento, nonché dell'accesso ai benefici previsti dalla presente

legge.

2. Ai fini dell'iscrizione nel RICC l'oggetto sociale risultante dagli atti costitutivi delle imprese interessate deve espressamente riguardare una o più delle attività di cui all'articolo 1. La sussistenza dei requisiti per l'identificazione di impresa creativa e culturale è attestata con apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante dell'impresa e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Le procedure adottate dal registro delle imprese per l'iscrizione nel RICC sono conformi a quelle valide per la generalità delle imprese ai sensi delle norme vigenti in materia e in base alla natura giuridica dell'impresa medesima.

3. Le CCIAA trasmettono annualmente l'elenco delle imprese creative e culturali al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e all'agenzia « Italia creativa », istituita ai sensi dell'articolo 10.

4. L'iscrizione delle imprese nel RICC produce effetti ai fini statistici, fiscali e contributivi, definendone l'appartenenza allo specifico settore economico, creativo e culturale e anche ai fini degli interventi pubblici in materia di sostegno e di sviluppo delle imprese del settore medesimo.

Art. 4.

(Start-up innovative del settore creativo e culturale e credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati. Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ai fini del presente decreto, sono considerate *start-up* a vocazione sociale le *start-up* innovative di cui al comma 2 e 3 del presente articolo che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e sono considerate *start-up* a vocazione creativa e culturale le *start-up* iscritte nel registro delle imprese creative e culturali, ai sensi delle normative vigenti in materia ».

2. Alle *start-up* a vocazione creativa e culturale iscritte nel RICC non si applicano le norme in materia di rapporto di lavoro subordinato nelle *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, restando ferme per tali imprese le discipline vigenti in materia di lavoro, di assistenza e di previdenza specificamente stabilite e vigenti per i lavoratori, dipendenti e autonomi, appartenenti ai diversi ambiti del settore creativo e culturale, come definito dall'articolo 1 della presente legge.

3. All'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: « di ambito tecnico o scientifico » sono inserite le seguenti: « o umanistico »;

b) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) personale in possesso di laurea magistrale di ambito umanistico-sociale di cui all'Allegato 2 al presente decreto, personale in possesso di diploma accademico di secondo e di terzo livello rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, nonché di diplomi riconosciuti equipollenti, in base alla legislazione vigente in materia »;

c) al comma 1-*bis*, le parole: « alle lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere a), b) e *b-bis*) »;

d) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« *1-ter*. Ai fini dell'accesso al credito di imposta di cui al presente articolo, l'elenco di cui all'Allegato 2 è verificato annualmente dal Ministro dell'università e del merito, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, al fine di aggiornarne i contenuti in relazione ai titoli di studio afferenti e connessi al settore culturale e creativo ».

4. All'Allegato 2 al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

« Lauree di ambito umanistico-sociale

LM-3 Architettura del paesaggio;

LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali;

LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali;

LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

LM-1 Antropologia culturale ed etnologia;

LM-2 Archeologia;

LM-5 Archivistica e biblioteconomia;

LM-14 Filologia moderna;

LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità;

LM-19 Informazione e sistemi editoriali;

LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia;

LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane;

LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale;

LM-39 Linguistica;

LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche;

LM-45 Musicologia e beni musicali;

LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici;

LM-56 Scienze dell'economia;

LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità;

LM-77 Scienze economico-aziendali;

LM-78 Scienze filosofiche;

LM-80 Scienze geografiche;

LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo;

LM-84 Scienze storiche;

LM-88 Sociologia e ricerca sociale;

LM-89 Storia dell'arte;

LM-90 Studi europei;

LM-92 Teorie della comunicazione;

LM-93 Teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education*;

LMR/02 Conservazione e restauro dei beni culturali;

LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza ».

Art. 5.

(Fondo di garanzia per le micro, piccole e medie imprese del settore creativo e culturale)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Fondo di garanzia per le micro, piccole e medie imprese del settore creativo e culturale, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024.

2. Le risorse del Fondo sono utilizzate per:

a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo delle imprese del settore creativo e culturale attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, nonché per favorire l'accesso al credito delle imprese;

b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo e culturale con le imprese di altri

settori produttivi, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher* da destinare all'acquisto di servizi prestati dalle imprese e dagli altri soggetti del settore creativo e culturale al fine di favorire processi e realizzare progetti di innovazione;

c) favorire e sostenere la progettazione e la realizzazione di iniziative e di attività tra le imprese del settore creativo e culturale, le università e gli enti di ricerca, con particolare riguardo all'ideazione, allo sviluppo e alla realizzazione di attività e di progetti di innovazione;

d) favorire e sostenere l'internazionalizzazione e le esportazioni, il rafforzamento delle imprese sul mercato interno ed estero nonché la promozione e la realizzazione di aggregazioni, di reti di imprese e di altre iniziative e forme di cooperazione, collaborazione e associazione tra imprese, anche a carattere intersettoriale;

e) incentivare e sostenere le imprese cooperative del settore creativo e culturale, con particolare attenzione alle cooperative di produzione e lavoro e alle cooperative sociali;

f) sostenere la crescita delle imprese del settore creativo e culturale anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

g) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo e culturale anche attraverso attività di analisi, studio, promozione, formazione e valorizzazione.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative:

a) alla ripartizione delle risorse del Fondo tra gli interventi di cui al comma 2;

b) alle modalità e ai criteri per l'accesso e per la concessione dei benefici, delle agevolazioni e delle altre forme di aiuto sostenute con le risorse del Fondo;

c) alla definizione delle iniziative ammissibili alle diverse forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

d) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici, delle agevolazioni e alle altre forme di intervento del Fondo, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento. L'accesso e la concessione dei benefici e delle altre forme di sostegno finanziati dal Fondo sono riconosciuti a condizione che le imprese richiedenti certifichino, attraverso gli strumenti e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia, il rispetto delle discipline di riferimento per ciascuno degli ambiti produttivi del sistema in materia di lavoro subordinato e autonomo, nonché il regolare adempimento degli obblighi di contribuzione ai fini previdenziali, assistenziali, di sicurezza e di tutela contro gli infortuni sul lavoro. I criteri per l'accesso e la concessione dei benefici, delle agevolazioni e delle altre forme di aiuto di cui alla lettera c) prevedono specifici meccanismi di premialità a favore delle imprese che:

1) promuovono e attuano politiche e processi aziendali per la diversità, l'equità, l'inclusione e la parità di genere, inclusa la redazione del rapporto sulla situazione del personale o della certificazione della parità di genere, redatti ai sensi degli articoli 46 e 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

2) promuovono ed attuano politiche aziendali per la parità generazionale;

3) progettano, programmano e realizzano le proprie attività di impresa utilizzando politiche, processi e strategie aziendali finalizzate alla sostenibilità ambientale e privilegiano l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;

4) promuovono e realizzano politiche aziendali per la formazione e l'aggiornamento costante delle professionalità e delle competenze dei lavoratori, anche in collaborazione con le università e gli enti di ricerca.

4. Le risorse destinate al Fondo per le piccole e medie imprese creative di cui al l'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono riassegnate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi da 101 a 113 sono abrogati.

Art. 6.

(Regime fiscale delle sponsorizzazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per le sponsorizzazioni di carattere tecnico, puro o misto, destinate alla realizzazione e alla promozione di manifestazioni, eventi, spettacoli, *festival*, rassegne, rappresentazioni, anche con finalità di educazione, di divulgazione, di facilitazione e di sostegno dell'accesso dei fruitori alla cultura e alla creatività, realizzate dai soggetti iscritti nel RICC, è riconosciuto allo *sponsor* un credito di imposta nella misura del 45 per cento dell'importo o del valore della sponsorizzazione medesima, risultante e certificato dall'apposito contratto di sponsorizzazione stipulato tra le parti. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 7.

(Credito di imposta sugli investimenti per ricerca, sviluppo e produzione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, alle imprese iscritte nel RICC è riconosciuto un credito di imposta per i costi sostenuti per gli investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione, produzione di beni, prodotti e servizi culturali e creativi. Tale credito di imposta è riconosciuto nella misura del:

- a) 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- b) 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
- c) 10 per cento del costo, per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento al monitoraggio, alle tipologie di spesa ammissibili, alle procedure per l'ammissione al beneficio, ai limiti massimi della spesa ammissibile, ai criteri per la verifica e l'accertamento dell'effettività delle spese sostenute, ai criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni aventi a oggetto gli stessi costi, ai casi di revoca o di decadenza dal beneficio, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta.

Art. 8.

(Immobili pubblici destinati alle attività culturali e creative)

1. Ai soggetti iscritti nel RICC ai sensi dell'articolo 3 della presente legge lo Stato, le regioni e gli altri enti locali possono:

- a) concedere in comodato gratuito beni immobili di loro proprietà in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni e per una durata massima di dieci anni, rinnovabile. Il comodatario ha l'onere di realizzare, a propria cura, le spese e gli interventi di manutenzione, anche

- straordinaria, e gli altri interventi necessari per mantenere l'integrità e la funzionalità dell'immobile;
- b) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro, recupero, riqualificazione e riconversione, realizzati a spese del concessionario o del locatario, con pagamento di un canone agevolato determinato dalle amministrazioni interessate, anche qualora tali immobili abbiano nuove destinazioni d'uso, purché finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1. Dai canoni sono detratte le spese sostenute per i suddetti interventi, entro il limite del canone stesso. La durata della concessione non può essere inferiore a 6 anni e non può comunque eccedere i 30 anni;
- c) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà ai soggetti iscritti nel RICC per il perseguimento dei propri obiettivi imprenditoriali.

2. Per l'individuazione dei concessionari e dei locatari di cui al presente articolo possono essere seguite le procedure semplificate di cui all'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Per le imprese e gli enti iscritti nel RICC, concessionari o locatari ai sensi del presente articolo, i comuni possono stabilire esenzioni o riduzioni delle imposte e dei tributi municipali, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio.

Art. 9.

(Misure per il sostegno e l'ampliamento della domanda e dei consumi culturali. Detrazioni fiscali per l'acquisto di beni e servizi creativi e culturali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, anche con riferimento ai familiari fiscalmente a carico e per l'importo eccedente 129,11 euro annui, per l'acquisto di beni e servizi creativi e culturali, con particolare riferimento a:

- a) biglietti di ingresso, abbonamenti o altri titoli idonei alla fruizione e all'accesso a pagamento agli istituti e ai luoghi della cultura, come individuati e definiti dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di appartenenza pubblica e privata, nonché ai parchi naturali, agli eventi e alle manifestazioni creative e culturali, agli spazi espositivi, alle esposizioni e alle mostre;
- b) biglietti di ingresso, abbonamenti o altri titoli idonei alla fruizione e all'accesso a pagamento agli spettacoli e alle rappresentazioni di cinema, di teatro, di musica e di danza e in generale delle arti performative;
- c) acquisto di beni e di servizi editoriali quali libri, audiovisivi e musica registrata, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale e indipendentemente dalle modalità di distribuzione e accesso.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica a condizione che gli oneri di cui al medesimo comma siano sostenuti con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini della detraibilità dei medesimi oneri il contribuente deve conservare, altresì, i documenti comprovanti l'effettivo sostenimento della spesa.

Art. 10.

(Istituzione dell'agenzia « Italia Creativa »)

1. È istituita, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'agenzia « Italia Creativa », di seguito denominata « Agenzia », vigilata congiuntamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e dal Ministro della cultura.

2. L'Agenzia opera con autonomia organizzativa, tecnico-operativa, di bilancio e di gestione, e a essa sono assegnati i compiti e le funzioni di:

- a) progettazione, gestione e attuazione delle politiche pubbliche per lo sviluppo e il sostegno del settore creativo e culturale, con particolare riferimento a ciascuno degli ambiti di attività che

compongono il suddetto settore e delle relative specificità, degli interventi e delle azioni pubbliche per la crescita e l'allargamento dell'offerta e della domanda di creatività e cultura, ivi compresi la gestione dei fondi, e in generale delle risorse stanziato nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle politiche di sviluppo, sostegno e rafforzamento del settore, le azioni e gli accordi per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese, nonché le attività relative ai bandi e alle gare afferenti il settore economico creativo e culturale a carattere nazionale, europeo e internazionale, nonché all'assegnazione delle risorse per essi stanziato;

b) realizzazione del coordinamento e delle sinergie tra le amministrazioni e gli enti competenti nel settore culturale e creativo, anche con riferimento alle iniziative di livello regionale ed europeo, nonché della programmazione degli strumenti finanziari destinati al settore;

c) progettazione, gestione e attuazione di programmi, azioni e interventi per l'internazionalizzazione, l'esportazione e il rafforzamento delle imprese del settore creativo e culturale;

d) progettazione e svolgimento di attività di raccolta dati, di studio e di ricerca finalizzate e necessarie allo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati all'Agenzia medesima, nonché alla creazione di un Osservatorio dedicato al settore e al monitoraggio dei risultati dell'azione pubblica, ivi compresi le azioni, le misure e gli interventi realizzati dagli enti locali nel settore di riferimento per il sostegno e lo sviluppo del comparto creativo e culturale, anche ai fini della eventuale innovazione e dell'aggiornamento delle discipline e della riprogrammazione degli interventi pubblici;

e) organizzazione delle sedi di incontro e di collaborazione tra gli attori e gli operatori del sistema creativo e culturale;

f) promozione della formazione, dell'aggiornamento professionale e delle competenze riguardanti o connesse al settore creativo e culturale, in particolare attraverso intese con le università e gli enti di ricerca;

g) progettazione e promozione di iniziative, interventi e programmi per l'ampliamento e la crescita della domanda e della fruizione di cultura e creatività, anche in collaborazione o con il coinvolgimento delle scuole e delle università.

3. Oltre ai compiti e alle funzioni attribuite ai sensi del comma 2, è affidata all'Agenzia, in collaborazione e in sinergia con le regioni e gli enti locali e con le amministrazioni pubbliche interessate e competenti in materia, la programmazione e la realizzazione di progetti per il riuso, la riqualificazione, la riconversione e l'eventuale definizione di nuova destinazione d'uso di aree, ivi compresi le aree urbane e gli stabilimenti industriali dismessi o in stato di abbandono, e di immobili ed edifici di appartenenza pubblica o privata, da destinare alle attività delle imprese culturali e creative, al potenziamento dell'imprenditorialità del settore, nonché all'ampliamento e all'aumento dell'offerta e della fruizione culturale e creativa, e alla crescita dell'inclusione sociale. Tale programmazione è sostenuta e realizzata a partire dall'individuazione delle aree, degli immobili e degli edifici, svolta in accordo con le regioni, gli enti locali e le altre eventuali amministrazioni e autorità pubbliche coinvolte e competenti in materia, o con i soggetti privati proprietari degli stabilimenti, degli immobili e degli edifici, nel rispetto degli strumenti urbanistici, ed è sempre accompagnata da un piano di fattibilità tecnica ed economica. Le regioni e gli altri enti locali possono stabilire, nel rispetto dei propri equilibri di bilancio, esenzioni o riduzioni delle imposte e dei tributi propri a favore dei soggetti iscritti nel RICC che iniziano o trasferiscono attività nelle aree, negli immobili e negli edifici di cui al presente comma. Agli investimenti di soggetti privati nel campo della progettazione e della realizzazione delle attività di cui al presente comma si applica il credito d'imposta di cui all'articolo 6, entro il limite massimo di 200.000 euro per ciascun soggetto e per ciascun progetto realizzato.

4. L'Agenzia riceve annualmente dal registro delle imprese i dati e le informazioni del RICC sulle imprese del settore creativo e culturale, oltre che ai fini delle attività di Osservatorio di cui alla lettera d) del comma 2, per la realizzazione di studi, di analisi e di ricerche finalizzati alla verifica, alla progettazione e alla programmazione dell'azione pubblica per lo sviluppo e il rafforzamento del settore creativo e culturale. A tale scopo l'Agenzia opera, altresì, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica negli ambiti di studio, ricerca e analisi attinenti allo svolgimento dei compiti che le sono

attribuiti, sia con riguardo al sistema imprenditoriale che con riguardo ai dati e alle analisi sui consumi e sulla fruizione culturale e creativa. Per la realizzazione delle attività e il perseguimento degli obiettivi di cui al presente comma, l'Agenzia richiede i dati e le informazioni e, ove necessario, la collaborazione, anche a carattere stabile, alle istituzioni, alle pubbliche amministrazioni e agli enti competenti, ivi compresi gli enti previdenziali e assistenziali.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 68 (pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023

68ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

indi della Vice Presidente

[COSENZA](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti e per la cultura Sgarbi.

La seduta inizia alle ore 15.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI, rispondendo all'interrogazione 3-00172 della senatrice Bucalo sulla destinazione dei risparmi di spesa alle gratifiche dei dirigenti scolastici e dei direttori generali amministrativi, fa presente che l'attuale Esecutivo, sin dal primo giorno del suo insediamento, ha perseguito l'obiettivo di garantire a tutto il personale del mondo della scuola il giusto riconoscimento per la dignità del lavoro svolto quotidianamente.

Dopo tale premessa, ricorda che l'articolo 1, comma 557, della legge di bilancio per il 2023, in materia di adozione di nuovi parametri sul dimensionamento scolastico, è volto a dare attuazione alla "Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico" prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Si tratta - prosegue il sottosegretario - di una riforma che muove dall'esigenza, indicata dal Piano, di efficientare l'organizzazione scolastica sotto il solo profilo amministrativo (dunque senza alcuna chiusura di plessi scolastici), eliminando le distorsioni connesse alle reggenze e, soprattutto, adeguando i parametri preesistenti, eccessivamente rigidi, al dato, più obiettivo, della popolazione studentesca su base regionale.

Pone, quindi, in evidenza che, grazie all'intervento del Governo, nell'ambito della citata riforma è stato previsto che i risparmi di spesa connessi a tale azione, invece di rimanere nella indistinta disponibilità dell'erario, fossero reinvestiti in modo strutturale a favore del sistema scolastico, per valorizzarne le professionalità.

Così, tra le finalità del Fondo ove sono confluiti i predetti risparmi, vi è proprio quella di incrementare il Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi.

Informa poi che il Ministero e le organizzazioni sindacali della dirigenza scolastica hanno sottoscritto di recente l'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) per l'individuazione delle fasce di complessità, per l'anno scolastico 2023/2024.

Con il nuovo contratto, proprio facendo leva sulle risorse derivanti dalle previste economie del

dimensionamento, è stato dato ordine ad un sistema regolato, fino ad oggi, in modo diversificato tra le varie regioni, facendo venire meno le differenziazioni retributive inique e ingiustificate tra i dirigenti scolastici.

In questo modo è stato possibile ottenere un miglioramento delle retribuzioni grazie all'incremento della posizione di parte variabile, legata alla complessità delle istituzioni scolastiche, garantendo, allo stesso tempo, che nessun dirigente scolastico subisca decrementi retributivi rispetto alla situazione attuale.

Aggiunge, da ultimo, che il Ministero sta lavorando concretamente alla possibilità di utilizzo, per gli anni a venire, dei risparmi derivanti dall'applicazione della riforma sul dimensionamento, anche a beneficio dell'attività svolta dai direttori dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), attraverso ulteriori strumenti.

Conclude sottolineando che quanto esposto conferma l'impegno del Ministero a voler assicurare ai dirigenti scolastici il giusto riconoscimento del loro ruolo dirigenziale anche attraverso un innalzamento dei livelli retributivi, in considerazione degli impegni strategici che la categoria è chiamata ad assumere per garantire il buon funzionamento del sistema scolastico nazionale.

La senatrice [BUCALO](#) (*FdI*) si dichiara soddisfatta della risposta del Sottosegretario, con particolare riguardo all'impegno che il Governo si è assunto con riferimento alle figure fondamentali dei DSGA, tenendo in considerazione la notevole mole e complessità del lavoro da essi sostenuto.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde, quindi, all'interrogazione 3-00626, a prima firma della senatrice Malpezzi, sulla diffusione a scuola di conoscenze e buone prassi in merito ai cambiamenti climatici e ai disastri naturali, evidenziando in primo luogo che il Ministero è convintamente impegnato nella diffusione della cultura della sicurezza presso le istituzioni scolastiche, al fine di sostenere buone prassi e consentire agli studenti e al personale scolastico di gestire ed affrontare con più consapevolezza i rischi derivanti dai disastri ambientali.

Ciò premesso, nell'ambito delle attività previste in collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile, annovera proprio l'adesione del Ministero alla campagna nazionale "Io non rischio", che organizza percorsi esperienziali e attività laboratoriali, ad opera dei volontari della Protezione civile, su tematiche inerenti ai rischi naturali e alle norme di comportamento, ad oggi attuate anche con la cooperazione di alcuni Uffici scolastici regionali.

Al riguardo, segnala che con il contributo della regione Calabria, attraverso il coinvolgimento degli istituti comprensivi della città metropolitana della regione, è stata avviata una sperimentazione del progetto direttamente con gli insegnanti, consentendo loro di sviluppare un percorso educativo autonomo, nello spazio dedicato all'educazione civica. Informa che, per l'anno scolastico 2023/2024, è in programma l'estensione della sperimentazione ad altre regioni che intenderanno intraprendere tale percorso.

Aggiunge che il Dipartimento della protezione civile - su indicazione del Ministro dell'istruzione e del merito - ha avviato, nel 2023, un progetto che mira a sensibilizzare prioritariamente gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

L'obiettivo era quello di disporre, per l'anno scolastico 2023/2024, di un "numero zero" di un prodotto sviluppato avendo come riferimento il fumetto.

Informa che, dando seguito a tale iniziativa, è stato realizzato dallo stesso Dipartimento il primo numero del fumetto dal titolo "L'attimo decisivo", finalizzato ad avvicinare gli alunni alle buone pratiche di protezione civile. Tale fumetto è stato distribuito nei giorni scorsi direttamente agli istituti scolastici del primo ciclo di istruzione ed è stato consegnato agli alunni in occasione della celebrazione della "Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali" delle Nazioni Unite, che costituisce il fulcro della settimana della Protezione civile.

Comunica che è intendimento del Ministero e del Dipartimento della protezione civile, per i prossimi anni scolastici, sviluppare tale progetto al fine di coinvolgere anche le scuole secondarie di secondo grado.

Infine, nell'ambito delle iniziative promosse, in collaborazione con il richiamato Dipartimento, in tema di sicurezza ed educazione ambientale, ricorda altresì: l'attuazione del Progetto formativo nazionale

"La cultura è... Protezione Civile", che prevede, tra l'altro, l'avvio in fase sperimentale di un progetto triennale nella regione Basilicata nell'ambito di una rete di ventitre scuole polo; il sostegno alle iniziative legate al mondo della scuola: campi scuola "Anch'io sono la protezione civile"; sviluppo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO); visite guidate nella sede del Dipartimento della protezione civile; utilizzo nei percorsi di educazione civica del testo gratuito "La protezione civile in Italia"; partecipazione al progetto EDURISK e a progetti di rilevanza internazionale.

Conclude dando piena assicurazione che è convinto interesse del Ministero - come testimoniato dalla sintetica illustrazione di alcune tra le migliori prassi adottate dalle scuole - promuovere e rafforzare le iniziative, quali quelle citate dalla senatrice interrogante, che vadano nella direzione della diffusione della cultura della prevenzione nell'ambito dei temi propri della Protezione Civile.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, reputando che, in relazione ai temi della prevenzione e della formazione, l'azione del Governo dovrebbe essere inquadrata in una progettualità strutturata, piuttosto che affidarsi a singoli ed episodici progetti, degni comunque di apprezzamento.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Sottosegretario e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina di Sergio Castellitto a presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ([n. 23](#))

Proposta di nomina di Pupi Avati a membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ([n. 24](#))

Proposta di nomina di Giancarlo Giannini a membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ([n. 25](#))

Proposta di nomina di Cristiana Massaro a membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ([n. 26](#))

Proposta di nomina di Andrea Minuz a membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ([n. 27](#))

Proposta di nomina di Santino Vincenzo Mannino a membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ([n. 28](#))

Proposta di nomina di Mauro Carlo Campiotti a membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ([n. 29](#))

(Pareri al ministro della Cultura, ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), il quale, tenuto conto dell'indiscutibile competenza ed esperienza dei candidati, propone l'espressione di un parere favorevole su tutte le proposte di nomina.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) preannuncia che il Gruppo del Partito Democratico non prenderà parte alla votazione, astenendosi dal ritirare le schede, in segno di protesta nei riguardi del metodo, posto in essere dall'attuale Governo, di procedere alla sostituzione della *governance* di enti, interrompendone la proficua attività in corso di svolgimento, con ingiustificabile anticipo rispetto al termine di scadenza del mandato.

Puntualizza che la scelta di non partecipare al voto non ha a che vedere con il profilo dei candidati selezionati, ma trova le sue ragioni esclusivamente nel dissenso rispetto al metodo seguito dal Governo che, rileva criticamente il senatore, torna a ricorrere nuovamente con riferimento alle nomine del Presidente e del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

Lamenta che, nel caso specifico, il rinnovo della *governance* della Fondazione sia stata legittimata tramite una disposizione surrettiziamente introdotta nel cosiddetto "decreto-legge Giubileo" (decreto-legge n. 75 del 2023), a suo giudizio, con l'esclusivo obiettivo di occupare posti nel mondo culturale italiano.

Conclude esprimendo la sua preoccupazione per le notizie, che circolano insistenti, in merito a pesanti tagli di risorse che il prossimo disegno di legge di bilancio sarebbe in procinto di disporre a carico del settore del cinema.

Anche il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) anticipa la non partecipazione alla votazione da parte del proprio Gruppo.

Pur manifestando stima e rispetto per i nomi proposti e le relative professionalità, dichiara di non condividere il metodo governativo, che ritiene stia diventando una prassi, di non attendere la scadenza del mandato prima di procedere ad una nuova nomina.

A suo giudizio, tale metodo risponde al solo obiettivo di estendere la rappresentanza politica di parte negli enti culturali.

Dopo aver dichiarato il voto favorevole sulle proposte di nomina in titolo, il senatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), in risposta alle preoccupazioni del senatore Verducci, fornisce brevemente rassicurazioni sul fatto che il disegno di legge di bilancio non interverrà con tagli di rilievo ai finanziamenti destinati al settore della cultura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alle votazioni a scrutinio segreto su ciascuna delle proposte di nomina in titolo.

A tutte le votazioni partecipano i senatori: [ANCOROTTI](#) (FdI) (in sostituzione del senatore Melchiorre), [BUCALO](#) (FdI), [COSENZA](#) (FdI), Anna Maria [FALLUCCHI](#) (FdI) (in sostituzione del senatore Iannone), [GERMANA'](#) (LSP-PSd'Az) (in sostituzione del senatore Romeo), [GUIDI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), [MARCHESCHI](#) (FdI), [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az), [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) e [SPERANZON](#) (FdI).

Le proposte di nomina nn. 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 sono approvate all'unanimità con 12 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto.

IN SEDE REDIGENTE

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, sono stati presentati 30 emendamenti, pubblicati in allegato. Informa che sul testo si sono espresse la Commissione affari costituzionali con un parere non ostativo con osservazioni, nonché la Commissione politiche dell'Unione europea (parere non ostativo con osservazione), la Commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare (parere favorevole) e la Commissione affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale (parere favorevole), mentre non si sono ancora espresse la Commissione bilancio e la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Comunica che il relatore Paganella, in considerazione di criticità, prevalentemente di carattere finanziario, presenti nel testo del disegno di legge, ha elaborato un nuovo testo del disegno di legge in esame (pubblicato in allegato). Esso intende, per un verso, superare le predette criticità e, per l'altro, recepire alcuni contenuti delle proposte emendative sia di maggioranza, sia di opposizione già presentate, al fine di pervenire ad un testo ampiamente condiviso. In proposito, informa che il nuovo testo è frutto di interlocuzioni con i Ministeri interessati, ed in particolare con quello del turismo.

Propone infine di assumere tale nuovo testo a base del seguito della discussione e di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti ad esso alle ore 12 di venerdì 20 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) informa che alla scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno, pubblicati in allegato, che

sono stati dati per illustrati. Avverte che, poiché sul disegno di legge non si sono ancora espresse la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio, non si può procedere alle votazioni. Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta 4 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - sono stati illustrati gli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Preso atto che non sono ancora giunti i pareri della Commissione bilancio e della Commissione per le questioni regionali, non è possibile procedere alle votazioni nell'odierna seduta.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(637) OCCHIUTO. - Disciplina delle imprese culturali e creative

(882) VERDUCCI e altri. - Disciplina del sostegno e dello sviluppo del settore creativo e culturale

(Discussione del disegno di legge n. 882, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 637 e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, preliminarmente all'avvio della discussione generale, si svolgerà un ciclo di audizioni, come precedentemente deliberato. Tenuto conto dell'elevato numero di richieste di audizione pervenute dai Gruppi alla scadenza del termine fissato per oggi, alle ore 12, la Presidenza si riserva di compiere, d'intesa con il relatore, una selezione dei soggetti che saranno chiamati in audizione in sede di Ufficio di Presidenza, integrato con i rappresentanti dei Gruppi, e di coloro ai quali sarà chiesto solo di fornire un contributo documentale.

Comunica che le documentazioni che saranno acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse anche al di fuori di tale sede.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) dà indi la parola al relatore Rosso per la illustrazione del disegno di legge n. 882.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra le disposizioni del disegno di legge, a prima firma del senatore Verducci, specificando che esso è diretto - come si legge nella relazione illustrativa - a definire il perimetro e le finalità delle politiche pubbliche per il sostegno e lo sviluppo delle imprese creative e della cultura, nonché a creare un contesto normativo e un'organizzazione pubblica funzionali, strutturali e di sistema per il segmento produttivo del settore.

Passa, quindi, a dare conto del contenuto dei dieci articoli di cui si compone la proposta. L'articolo 1 reca la definizione del settore creativo e culturale, nel quale sono ricomprese le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, a carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, culturali o creativi. La filiera produttiva individuata coinvolge tutte le fasi che compongono la filiera produttiva delle diverse attività creative, culturali e artistiche, anche qualora esse siano congiunte o connesse o si avvalgano dei processi creativi, culturali e artistici.

L'articolo 2 individua le imprese del settore creativo e culturale nei soggetti e negli enti privati che svolgono stabilmente, in via principale e continuativa, una o più delle suddette attività e che hanno sede in Italia, in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia.

L'articolo 3 detta disposizioni per l'istituzione, da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di un'apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, denominata «registro delle imprese creative e culturali» (RICC), al quale le imprese medesime sono tenute ad iscriversi anche ai fini dell'accesso ai benefici previsti dalla proposta in esame.

L'articolo 4 apporta modificazioni alla normativa relativa alle *start up* innovative (decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012), estendendone gli effetti alle *start up* del settore creativo e culturale iscritte al suddetto registro. Inoltre, l'articolo estende la

disciplina del credito di imposta per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato recata dall'articolo 24 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, alle imprese del settore creativo e culturale, provvedendo ad integrare le norme di cui al citato decreto-legge con i titoli di studio e i corsi di laurea magistrali che afferiscono al settore creativo e culturale.

L'articolo 5 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo di garanzia per le micro, piccole e medie imprese del settore creativo e culturale, con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024. Tale Fondo viene a sostituire il Fondo per le piccole e medie imprese creative di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Le risorse assegnate al Fondo sono destinate, tra l'altro: a promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo delle imprese del settore creativo e culturale attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, nonché a favorire l'accesso al credito delle imprese; a promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo e culturale con le imprese di altri settori produttivi; a favorire e sostenere la realizzazione di iniziative e di attività tra le imprese del settore creativo e culturale, le università e gli enti di ricerca; a favorire e sostenere l'internazionalizzazione e le esportazioni, nonché il rafforzamento delle imprese sul mercato sia interno che estero.

La ripartizione delle risorse del Fondo è demandata a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

L'articolo 6 introduce un credito di imposta a favore degli *sponsor* per le sponsorizzazioni di carattere tecnico, puro o misto, destinate alla realizzazione e alla promozione di manifestazioni, eventi, spettacoli, festival, rassegne, rappresentazioni, anche con finalità di educazione, di divulgazione, di facilitazione e di sostegno dell'accesso dei fruitori alla cultura e alla creatività.

Il credito di imposta riconosciuto è del 45 per cento dell'importo o del valore della sponsorizzazione, risultante e certificato dal contratto di sponsorizzazione stipulato tra le parti.

L'articolo 7 istituisce un credito di imposta sugli investimenti per ricerca, sviluppo e produzione alle imprese del settore creativo, in percentuali differenziate in ragione del costo crescente degli investimenti.

L'articolo 8 detta disposizioni per la semplificazione dell'affidamento in comodato, concessione o locazione, a soggetti iscritti nel registro delle imprese creative e culturali, di immobili di proprietà pubblica che vengano destinati ad attività culturali e creative.

Sono, altresì, previsti benefici in ordine agli oneri derivanti dalle eventuali opere di restauro, recupero, riqualificazione e riconversione, dei quali i soggetti affidatari degli immobili si fanno carico.

La relazione illustrativa specifica che i suddetti benefici perseguono il duplice obiettivo di garantire la realizzazione delle attività culturali e creative e di restituire immobili inutilizzati o addirittura dismessi alla vita delle comunità e dei territori.

L'articolo prevede, inoltre, l'affidamento in concessione o in locazione anche di immobili di proprietà pubblica che non necessitino di interventi di ristrutturazione e riqualificazione, qualora destinati alle attività creative e culturali come definite dalle norme del presente disegno di legge.

L'articolo 9 stabilisce la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche degli oneri sostenuti dai contribuenti, anche in riferimento ai familiari fiscalmente a carico, per specifiche categorie di prodotti e di servizi creativi e culturali elencati al comma 1, tra i quali i biglietti di ingresso e abbonamenti per l'accesso agli istituti e ai luoghi della cultura, alle manifestazioni creative e culturali, alle esposizioni e agli spettacoli di cinema. Sono, inoltre, detraibili le spese per l'acquisto di beni e servizi editoriali. Al riguardo, nella relazione illustrativa, si chiarisce che "si tratta di una scelta di principio, determinata prima di tutto dalla convinzione che la spesa culturale, alla stregua delle spese sanitarie, debba appartenere al novero di quelle direttamente connesse all'esercizio dei diritti sociali e civili della persona".

L'articolo 10 istituisce l'agenzia «Italia Creativa», alla quale sono attribuite, tra l'altro, le funzioni di progettazione, gestione e attuazione delle politiche pubbliche per il sostegno e lo sviluppo del settore creativo e culturale, nonché di progettazione, gestione e attuazione di programmi, azioni e interventi

per l'internazionalizzazione, l'esportazione e il rafforzamento delle imprese del settore creativo e culturale.

Il relatore pone in evidenza, conclusivamente, che l'iniziativa legislativa verte su materia analoga a quella del disegno di legge n. 637, di cui la Commissione ha già iniziato l'esame.

Precisa, al riguardo, che le due proposte condividono diverse misure, tra cui l'istituzione di un registro delle imprese culturali e creative, l'istituzione di un fondo ad esse dedicato, l'utilizzazione di immobili pubblici per lo svolgimento di attività culturali e creative.

Propone pertanto la congiunzione dell'esame del disegno di legge appena illustrato con il disegno di legge n. 637 del senatore Occhiuto.

La Commissione conviene sulla proposta del relatore di congiunzione della discussione del disegno di legge n. 882 a quella del disegno di legge n. 637.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che in data odierna si è svolto un breve ciclo di audizioni al quale hanno preso parte il Gruppo Apollo, la Federazione italiana mercanti d'arte (FIMA), nonché l'avvocato Massimo Sterpi, il dottor Franco Noero, il dottor Vincenzo De Bellis e il professore Lorenzo Casini, esperti. Ricorda che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse, saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione. Agli altri soggetti indicati dai Gruppi verrà chiesto di fornire un contributo scritto, al quale è accordato il medesimo regime di pubblicità.

Prende atto la Commissione.

Poiché non vi sono iscritti in discussione generale, il **PRESIDENTE** dichiara chiusa tale fase procedurale, proponendo di fissare alle ore 12 di lunedì 23 ottobre il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 ottobre, nel corso della quale è stata svolta la relazione introduttiva.

Poiché nessun senatore chiede di intervenire in discussione generale, il **PRESIDENTE** dichiara chiusa tale fase procedurale e, su richiesta della relatrice D'Elia, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 di martedì 24 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 ottobre, nel corso della quale è stata svolta la relazione introduttiva.

Il **PRESIDENTE**, constatato che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale. Su richiesta del relatore Verducci, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 di mercoledì 25 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Sulla valorizzazione del distretto del contemporaneo di Roma ([n. 187](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) informa che in data odierna si è avviato il ciclo di audizioni sull'affare in titolo, con l'intervento del professor Umberto Vattani, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Avverte che le documentazioni acquisite nel corso di tale audizione, al pari delle altre documentazioni che saranno eventualmente acquisite successivamente, saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [562](#)

Art. 1

1.1

[Cosenza](#)

Al comma 1, dopo le parole: «i cammini» inserire le seguenti: «, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine,».

1.2

[Rosa](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «ed elementi» inserire la seguente: «paesaggistici,»;

b) al comma 2, dopo le parole: «la tutela e la valorizzazione» inserire le seguenti: «dei paesaggi,».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «del patrimonio» inserire la seguente: «paesaggistico,».

1.3

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 2, dopo le parole: «lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali» inserire le seguenti: «, ambientali, paesaggistici».

1.4

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 2, dopo le parole: «la promozione e l'incentivazione delle attività connesse all'agricoltura nei territori interessati» inserire le seguenti: «e in quelli rurali marginali delle aree interne».

1.5

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «per persone diversamente abili» con le seguenti: «per persone con disabilità».

Art. 2

2.2

[Croatti](#), [Aloisio](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'inserimento nella Mappa, i cammini devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) quantità degli accessi: il percorso deve essere facilmente accessibile da diversi punti del territorio italiano;

- b) pubblicazione di una guida: deve essere disponibile una guida completa e aggiornata del percorso;
- c) capienza turistica (posti letto) in tutte le tappe: il percorso deve garantire una capienza turistica sufficiente in tutte le tappe;
- d) disponibilità di accoglienza a basso costo o "a donativo": il percorso deve garantire la disponibilità di accoglienza a basso costo o "a donativo" in almeno il 50 per cento delle tappe;
- e) anni di attività: il percorso deve essere attivo da almeno un anno;
- f) iniziative di animazione: il percorso deve prevedere iniziative di animazione relative ai "contenuti" del cammino».

2.3

[Sironi, Aloisio](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:

«, e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse culturale, locale o regionale».

2.4

[Croatti, Aloisio](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo:

«I cammini sono riconosciuti di interesse locale anche sulla base di criteri relativi alla lunghezza complessiva del percorso stesso e del potenziale sviluppo economico per il territorio cui afferiscono».

2.5

[Croatti, Aloisio](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) i cammini religiosi, individuati con apposita delibera della Cabina di regia nazionale per i cammini di cui all'articolo 3, d'intesa con la Conferenza episcopale italiana (CEI): sono considerati cammini religiosi i percorsi che si sviluppano in luoghi di culto, di spiritualità o di devozione religiosa e pastorale».

2.6

[Croatti, Aloisio](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis) i cammini possono essere classificati in tre livelli:

- a) cammini che soddisfano appieno tutti i requisiti previsti dal decreto di cui al comma 8;
- b) cammini che sono in fase di perfezionamento e che hanno già raggiunto una buona parte dei requisiti;
- c) cammini allo stato nascente che hanno ancora bisogno di sviluppo».

2.7

Il Relatore

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «è adottato» inserire le seguenti: «, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

Art. 3

3.3

[Aloisio](#)

Al comma 1, le parole da: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:

«la cabina di regia nazionale per i cammini, che relaziona annualmente il proprio operato presso la simbolica certosa di Trisulti situata nel comune di Colleparado (Frosinone). La cabina di regia di cui al primo periodo è presieduta dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composta da quattro membri eletti dal Parlamento, quattro membri eletti dalle Regioni italiane a statuto ordinario e

speciale, un membro eletto dalle Province autonome, un membro eletto dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. La cabina di regia, così composta, elegge al proprio interno, un coordinatore con funzioni anche di portavoce».

3.4

[Versace](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e per la transizione digitale» con le seguenti: «, per la transizione digitale e per le politiche in favore delle persone con disabilità».

3.5

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» con le seguenti: «dell'ambiente e della sicurezza energetica».

3.6

[Marti](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della sovranità alimentare e delle foreste,» aggiungere le seguenti: «dell'istruzione e del merito,».

3.7

[Aloisio](#)

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «segnaletica», inserire le seguenti:

«, anche utilizzando la segnaletica europea del Club Alpino Italiano attraverso apposita convenzione,».

3.8

[Sironi](#), [Aloisio](#)

Al comma 2, lettera h), numero 1), dopo la parola: «ambientali» inserire la seguente: «, naturalistici».

3.9

[Aloisio](#)

Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«m-bis) propone al Consiglio d'Europa, ovvero agli organi e alle istituzioni preposte alla certificazione degli itinerari culturali europei e con gli analoghi organismi presenti negli Stati membri dell'Unione europea, incontri periodici volti ad approfondire le migliori pratiche a livello internazionale».

3.10

[Sironi](#), [Aloisio](#)

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) nell'assunzione di ogni decisione, tiene conto preliminarmente delle normative europee e nazionali in relazione alla valutazione del minor impatto ambientale, alla tutela faunistica, alla riduzione del consumo di suolo e al calcolo della carbon footprint».

3.11

[Sironi](#), [Aloisio](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

3.12

[Sironi](#), [Aloisio](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

Art. 4

4.4

[Sironi, Aloisio](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e di quello turistico,» inserire le seguenti: «rappresentanti di associazioni di protezione ambientale riconosciute,».

4.5

[Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «rappresentanti delle associazioni» aggiungere le seguenti: «, delle Università».

4.6

[Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «associazioni a tutela dei disabili» con le seguenti: «associazioni a tutela delle persone con disabilità».

4.7

[Sironi, Aloisio](#)

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «, nonché l'elaborazione di proposte anche normative e amministrative» con le seguenti: «e ha la facoltà di elaborare proposte anche normative e amministrative da sottoporre alla cabina di regia».

4.8

[Versace](#)

Al comma 3, dopo le parole: «il Ministro del turismo», inserire le seguenti: «, il Ministro per le disabilità».

4.9

Il Relatore

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.10

[Croatti, Aloisio](#)

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «e si avvale di esperti in materia di cammini, scelti relativamente all'esperienza maturata in ambito professionale o associativo con competenze specifiche quali:

- a) sicurezza e accessibilità;*
- b) promozione e comunicazione;*
- c) innovazione e sviluppo sostenibile;*
- d) valore culturale e paesaggistico».*

Art. 5

5.1

[Croatti, Aloisio](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di valutare l'impatto dei progetti finanziati, nonché di verificare che i finanziamenti producano effetti percepibili e duraturi, il Ministro della cultura individua le priorità di sviluppo dei cammini prevedendo obiettivi verificabili, quali, rispettivamente, il numero di pellegrini che hanno percorso il cammino, il livello di soddisfazione dei pellegrini e l'impatto economico del cammino sul territorio».

Art. 7

7.1

[Marti](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «sentito il Ministero della salute e la Cabina di regia, promuove»

con le seguenti: «sentiti il Ministero della salute e la Cabina di regia, può promuovere» e dopo le parole: «di ogni ordine e grado,» inserire le seguenti: «nel rispetto della loro autonomia,».

NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE (NT) E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. [562](#)

NT

Il Relatore

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La Repubblica promuove e valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati.

2. La promozione e la valorizzazione dei cammini è finalizzata ad assicurare: la fruizione dei luoghi su cui si svolgono, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali e internazionali; l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati; la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico presenti nei territori attraversati; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano; il dialogo interculturale e interreligioso; la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Articolo 2

(Banca dati dei cammini d'Italia)

1. Al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela e la promozione, anche a fini turistici, dei cammini, è istituita presso il Ministero del turismo la «banca dati dei cammini d'Italia», di seguito denominata «banca dati», che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore.

2. Sono inseriti nella banca dati, qualora conformi ai criteri individuati dal decreto interministeriale di cui al comma 4 del presente articolo:

a) i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013)67, adottata il 18 dicembre 2013;

b) i cammini interregionali che interessano il territorio di almeno due regioni, di una regione e di una provincia autonoma ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale.

3. Il Ministero del turismo provvede all'inserimento nella banca dati dei cammini di cui al comma 2, assegnando contestualmente la qualifica di «cammino d'Italia».

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 3, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano, sono definite:

- a) le linee guida per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;
- b) gli *standard* di qualità a cui i cammini indicati dal comma 2 devono essere conformi per l'inserimento nella banca dati;
- c) le modalità e i termini per l'inserimento, la sospensione temporanea e l'eventuale cancellazione dalla banca dati dei cammini non più rispondenti ai criteri fissati dal decreto.

5. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale.

Articolo 3

(Cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità della presente legge, favorendo il coordinamento delle politiche e degli interventi che le amministrazioni interessate devono attuare, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita, presso il Ministero del turismo, la cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, di seguito denominata «cabina di regia».

2. Il decreto di cui al comma 1 individua i compiti e le funzioni della cabina di regia. In particolare, la cabina di regia, sentito il tavolo permanente per i cammini d'Italia di cui all'articolo 4:

- a) definisce gli *standard* di qualità dei cammini di cui all'articolo 2, comma 2;
- b) definisce le modalità per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati dei cammini d'Italia;
- c) definisce il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 5 e ne monitora l'attuazione;
- d) approva ogni altra proposta o iniziativa utile a favorire lo sviluppo e la promozione dei cammini di cui all'articolo 2, comma 2.

3. La cabina di regia è composta da due rappresentanti del Ministero del turismo, due rappresentanti del Ministero della cultura, un rappresentante del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed è presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato. Alla cabina di regia possono essere invitati i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno.

4. Il Ministero del turismo, mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, anche avvalendosi di esperti esterni all'amministrazione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese, ad eccezione di quelle relative alle missioni, o emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate fanno fronte ad eventuali costi di funzionamento, ivi inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti della cabina di regia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4

(Tavolo permanente per i cammini d'Italia)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero del turismo, con decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro della cultura e con il Ministro per le politiche in favore delle persone con disabilità, il tavolo permanente per i cammini d'Italia, di seguito denominato «tavolo permanente».

2. La composizione del tavolo permanente, presieduto dal Ministro del turismo o da un suo delegato, è definita con il decreto di cui al comma 1.

3. Al tavolo permanente partecipano i componenti della cabina di regia di cui all'articolo 3, i rappresentanti delle associazioni, ivi incluse quelle a tutela delle persone con disabilità, delle Università, degli enti del terzo settore e degli operatori ed organismi attivi nei settori culturale e turistico, nonché esperti della materia. Il tavolo permanente può articolare i suoi lavori in sezioni specializzate su specifici aspetti dei cammini, alle quali possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche ovvero altri soggetti esperti aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

4. Il tavolo permanente costituisce una sede stabile di consultazione e favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte normative e amministrative. La finalità del tavolo permanente è quella di favorire lo sviluppo dei cammini e di garantire, attraverso la pianificazione condivisa dei progetti e il coordinamento delle attività tra gli attori coinvolti, la creazione di reti di collaborazione tra le parti interessate.

5. Il supporto tecnico e amministrativo al tavolo permanente è assicurato dal Ministero del turismo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Il tavolo permanente presenta al Ministro del turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta.

Articolo 5

(Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)

1. La cabina di regia, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera c), sentito il tavolo permanente di cui all'articolo 4, predispose il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia (di seguito «programma»), indicando le priorità degli interventi e definendo la strategia unitaria di promozione e di valorizzazione dei cammini d'Italia a livello nazionale. Il programma ha durata triennale.

2. Gli interventi inseriti nel programma di cui al comma 1 sono realizzati dalle amministrazioni centrali, regionali o locali secondo le rispettive competenze, con il coordinamento del Ministero del turismo.

Articolo 6

(Studi e ricerche. Relazione alle Camere)

1. Il Ministero del turismo e il Ministero della cultura possono promuovere la realizzazione di studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e altre istituzioni, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro del turismo trasmette alle Camere una relazione sui cammini che dà conto delle attività svolte dalla cabina di regia di cui all'articolo 3 e dello stato di attuazione degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 5.

Articolo 7

(Campagne di promozione dei cammini)

1. Al fine di promuovere i cammini inseriti nella banca dati di cui all'articolo 2, incentivandone la fruizione e favorendo lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero del turismo, sentita la cabina di regia, realizza e coordina campagne di promozione a livello nazionale e internazionale.

Articolo 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2 della presente legge, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale

2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserve speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 della presente legge, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserve speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Articolo 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [840](#)

G/840/1/7

[Pirondini, Aloisio, Castiello](#)

La 7ª Commissione permanente, in sede di discussione del disegno di legge recante Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana (A.S. 840), premesso che:

il disegno di legge intende concedere un contributo annuo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 in favore dell'Istituto della Enciclopedia italiana;

detto Istituto è un istituto di diritto privato di cui è tuttavia riconosciuto l'interesse nazionale per le funzioni svolte, e attinge a diverse fonti di finanziamento: già, ad esempio, il comma 783 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le medesime funzioni dichiarate, aveva riconosciuto all'Istituto un contributo *una tantum* pari a 1 milione di euro;

considerato che:

il finanziamento in oggetto intende viepiù garantire «continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, con riguardo alla tutela e all'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana e del patrimonio culturale»;

tuttavia l'entità del finanziamento richiesto divaricherebbe ancor più la forbice dell'ircocervo giuridico che l'istituto rappresenta, facendo di fatto di un istituto di diritto privato d'interesse nazionale una sorta, se pur sottaciuta, di «partecipata statale»;

valutato che:

nel venir meno del tradizionale modello umanistico e nel solco della «grande trasformazione» che investe l'universo del sapere ad ampio raggio, al libro, quale privilegiato vettore nella diffusione della cultura, si sono affiancate nuove fonti d'informazione e conoscenza che hanno generato mutamenti - sia di tipo più apparentemente superficiale e cosmetico, sia più profondi, di tipo interno, sostanziale, tipologico - rispetto alla scrittura, alla lettura e alla trasmissione stessa dei saperi;

non si può ignorare che, ormai, nella coscienza del pubblico, entrino sempre più frequentemente opere dei generi più disparati che presuppongono un ideale specifico di bellezza, "diversa" però da quella associata a forme di sapere tradizionale considerate fino a poco tempo addietro "insostituibili", nonché un nuovo senso del ritmo e un inedito rapporto con la conoscenza. Linguaggi estetici lontani collaborano tra loro e si sostengono l'un l'altro, fino ad abbandonare una dimensione finalizzata e contenuta, per confluire in un ambito della comunicazione molto più allargato;

valutato altresì che:

occorrerebbe, in primo luogo, far piena luce sulla precisa natura che questa sorta di ircocervo

giuridico - qual è l'Istituto della Enciclopedia italiana - ha ormai finito per assumere, ovvero in cosa precisamente abbia svolto e svolga, o in che modo ancora dovrebbe svolgere, affinché le venga riconosciuta appieno quella «funzione pubblica» di cui si pregia, e dunque in che modo e a chi debba rispondere del proprio operato, al netto di un piano editoriale che dovrebbe necessariamente tener conto non solo della digitalizzazione bensì della parcellizzazione e dell'ibridazione stessa dei «saperi» che vi sottostà, nonché della sempre più evidente e accentuata «deperibilità» di ciò che s'ha in uso già da tempo definire «sapere enciclopedico»;

impegna il Governo:

- a implementare misure di controllo affinché, in merito a tutte le attività finanziate, l'Istituto della Enciclopedia italiana riferisca annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto, anche in relazione al piano editoriale e all'attività culturale;

- a riferire altresì sulla facoltà assunzionale e sulle tipologie contrattuali della forza-lavoro impiegata, valutando l'opportunità che quota parte del contributo di cui al comma 1 sia destinata all'assunzione, ovvero alla stabilizzazione del personale attualmente in carico con contratti parasubordinati da trasformare in contratti a tempo indeterminato.

Art. 1

1.1

[Pirondini](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. In merito alle attività finanziate di cui al comma 1, l'Istituto della Enciclopedia italiana riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto».

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 107 (ant.) del 22/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2024

107ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(915) Carmela BUCALO e altri. - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(942) MARTI e altri. - *Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

(980) FAZZONE e altri. - *Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - *Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria*

(Esame del disegno di legge n. 1002, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 915, 916, 942 e 980 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sul testo dei disegni di legge si è espressa la commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, con un parere non ostativo con raccomandazioni e che stamani alle ore 8.30 si è svolta la seconda riunione del Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il relatore [ZAFFINI](#) (FdI) riferisce sul disegno di legge n. 1002 di iniziativa della senatrice Zambito ed altri, recante delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria il quale si compone di un unico articolo.

Sottolinea che la delega legislativa, da esercitare, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ha ad oggetto la disciplina dell'accesso ai corsi universitari in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi universitari concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione e ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie.

La finalità dell'intervento normativo è quella di rafforzare il Servizio sanitario nazionale attraverso l'adeguamento del numero dei medici e degli addetti alle professioni sanitarie e di superare le attuali modalità di accesso programmato ai corsi universitari di area sanitaria.

Si sofferma indi sui principi e criteri direttivi sulla base dei quali il Governo è chiamato ad esercitare la delega, segnalando, in particolare, i seguenti: *a*) potenziamento della programmazione del numero di accessi ai richiamati corsi di laurea, in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario e al fine di assicurare il raggiungimento, entro il 2028 e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, di un numero di medici non inferiore a cinque ogni mille abitanti e di un numero di addetti alle professioni sanitarie adeguato ad assicurare la piena effettività dell'accesso ai servizi sanitari in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; *b*) conseguente adeguamento dei posti disponibili nei corsi di formazione specialistica per i medici, assicurandone l'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale, anche in relazione alle singole aree di specializzazione; *c*) riordino delle attuali modalità di accesso. In particolare, prosegue il relatore, si conferma il numero programmato a partire dal secondo anno e l'accesso a tale ultima annualità è riservata agli studenti in regola con il conseguimento dei crediti formativi previsti per il primo anno che abbiano riportato la media più alta, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si prevedono inoltre incentivi per favorire il trasferimento degli studenti presso le università aventi sede nelle regioni in cui è maggiore il fabbisogno di addetti alle professioni sanitarie e si garantisce, per gli studenti non idonei all'accesso al secondo anno, la possibilità di proseguire gli studi in altro corso universitario, facendo valere l'intero numero dei crediti conseguiti nel corso del primo anno; *d*) previsione che nel primo anno siano impartiti, in modo tendenzialmente uniforme e coordinato, insegnamenti qualificanti il corso di studi, aventi prevalente carattere teorico. Viene esclusa qualunque forma di collaborazione con università telematiche; *e*) accertamento del fabbisogno di risorse umane e strumentali necessario al rafforzamento del sistema universitario e del Servizio sanitario nazionale in vista della definizione di un piano straordinario pluriennale di reclutamento e adeguamento; *f*) organizzazione, nell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, di corsi di orientamento per i corsi universitari in esame, i quali prevedano anche un tirocinio presso un ospedale o una struttura del Servizio sanitario nazionale.

L'oratore propone conclusivamente di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1002 con quello, già avviato, dei disegni di legge 915, 916, 942 e 980 di analogo contenuto.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è svolta ieri al termine della seduta plenaria. In tale sede, si è convenuto di calendarizzare, per le sedute che saranno convocate nelle prossime settimane, l'esame del disegno di legge sulla regolamentazione delle competizioni videoludiche (Atto Senato n. [970](#)), a sua prima firma, del disegno di legge contenente disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico (Atto Senato n. [180](#)), d'iniziativa del senatore Zanettin, nonché del disegno di legge concernente disposizioni e delega al Governo per l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale (Atto Senato n. [492](#)), d'iniziativa dei senatori Pirondini ed altri.

L'Ufficio di Presidenza ha altresì deliberato - prosegue il Presidente - di richiedere il deferimento al Presidente del Senato di due distinti affari assegnati. Il primo sullo stato di attuazione della riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in accoglimento di una sua proposta, e il secondo sulle prospettive di riforma del calcio italiano, su proposta del senatore Marcheschi.

Si è inoltre deciso di valutare, in un successivo Ufficio di Presidenza, l'eventuale ripresa della discussione dei disegni di legge sulle imprese culturali e creative (disegni di legge nn. [637](#) e [882](#)), in esito alla valutazione delle disposizioni, già approvate in tale ambito, contenute nella legge n. 206 del 2023, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*. Dopo aver preso atto che la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato che il relativo esame, qualora il provvedimento dovesse essere assegnato alla Commissione, non sarà congiunto all'esame del disegno di legge n. [597](#), di cui la Commissione ha avviato l'esame in sede redigente, sulla

promozione delle manifestazioni in abiti storici, tenuto conto che i due provvedimenti - pur presentando elementi di possibile sovrapposizione - presentano impianti distinti e autonomi. Inoltre, il disegno di legge approvato alla Camera, presentando disposizioni di delega al Governo, sarà verosimilmente assegnato in sede referente, quindi in una sede diversa rispetto a quella dell'Atto Senato n. 597, il cui *iter* è peraltro in fase molto avanzata.

Il Presidente informa altresì che giovedì 29 febbraio sono convocati, alle ore 14, gli Uffici di Presidenza integrati delle Commissioni 4ª, 7ª e 8ª del Senato e VIIª, IXª e XIVª della Camera dei deputati per l'audizione del direttore generale del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, dott. Stephen Quest, sui temi scientifici legati alle sfide di maggiore importanza strategica per l'Unione europea.

Comunica infine che il 7 marzo 2024 si terrà a Bruxelles una conferenza interparlamentare dal titolo "Le donne nello sport" e invita i senatori eventualmente interessati a comunicare la propria disponibilità all'Ufficio di Segreteria della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 111 (pom.) del 12/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 12 MARZO 2024

111ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto dell'esito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi appena conclusosi. Al riguardo, dopo aver informato che sono stati deferiti alla Commissione gli affari assegnati sullo stato di attuazione della riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 372) e sulle prospettive di riforma del calcio italiano (n. 373), fa presente che è stato fissato alle ore 18 di lunedì 18 marzo il termine per indicare eventuali soggetti da audire.

Avverte che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato di calendarizzare per le prossime settimane i seguenti provvedimenti: disegno di legge n. 1021 (Istituzione del Museo del Ricordo in Roma), d'iniziativa governativa, assegnato alla Commissione in sede redigente; disegno di legge n. 721 (Concessione di un contributo a favore del Reggio Calabria Film Fest), d'iniziativa della sen. Tilde Minasi ed altri, assegnato alla Commissione in sede redigente; disegno di legge n. 962 (Rispetto e tutela delle tradizioni religiose italiane), d'iniziativa della sen. Lavinia Mennuni ed altri, assegnato alla Commissione in sede redigente; disegno di legge n. 1038 (Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale), d'iniziativa dell'on. Caparvi ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati; disegno di legge n. 983 (dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture), d'iniziativa della senatrice D'Elia ed altri.

Riferisce altresì che la Conferenza dei Capigruppo ha approvato l'inserimento nel programma dei lavori dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento del disegno di legge n. 943 (Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole), d'iniziativa del sen. De Cristofaro, assegnato in sede redigente. L'esame di tale provvedimento (e conseguentemente dei disegni di legge che saranno abbinati per connessione della materia) sarà avviato la prossima settimana. Tenuto tuttavia conto che è in corso l'esame di analoghe iniziative legislative presso l'altro ramo del Parlamento, l'Ufficio di Presidenza ha stabilito che l'esame del richiamato provvedimento, subito dopo l'incardinamento, sia sospeso in attesa che sia raggiunta una eventuale intesa ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento.

Comunica infine che è stata sollecitata la calendarizzazione dell'esame del disegno di legge n. 1025 (Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane), d'iniziativa del sen. Crisanti ed altri.

Con riferimento alla richiesta del senatore Occhiuto di verificare l'opportunità, o meno, di proseguire l'esame del disegno di legge in materia di imprese culturali e creative, fa presente che l'Ufficio di segreteria della Commissione ha svolto un approfondimento e che il relativo documento è stato messo a disposizione della Commissione. Al riguardo, segnala che la maggior parte delle disposizioni presenti nei disegni di legge a prima firma dei senatori Occhiuto e Verducci risultano recepite nella legge n. 206 del 2023, recante: "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy".

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo nel corso della quale - rammenta il [PRESIDENTE](#) - a seguito della richiesta del prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge in titolo è stato rimesso in sede referente e la Commissione ha deliberato di dare per acquisite le fasi dell'*iter* legislativo già espletate nel corso dell'esame in sede redigente.

Si passa all'espressione del parere sull'unico ordine del giorno presentato G/924-bis/1/7, a prima firma del senatore Pirondini.

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno a condizione che esso sia riformulato.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI dichiara la propria disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno G/924-bis/1/7 se modificato nel senso indicato dalla relatrice.

La senatrice [ALOISIO](#) (*M5S*) dichiara, anche a nome del primo firmatario dell'ordine del giorno, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, di non accogliere la proposta di riformulazione e, contestualmente, chiede che la Commissione si esprima con un voto.

Previa verifica del numero legale, la Commissione respinge l'ordine del giorno G/924-bis/1/7.

Si passa all'espressione del parere sugli emendamenti e sui subemendamenti da parte della relatrice e del rappresentante del Governo.

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1000 (testo corretto), 1.1, 1.40 (testo 2), 1.0.1 (testo 2), sugli identici subemendamenti 1.0.1000/5 e 1.0.1000/6, nonché sull'emendamento 1.0.1000 (come modificato dai richiamati subemendamenti).

Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 1.16 (testo 2) e 1.38 a condizione che essi siano riformulati.

Sui restanti emendamenti e subemendamenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme alla relatrice.

Le senatrici [ALOISIO](#) (*M5S*) e [PIRRO](#) (*M5S*) dichiarano di aggiungere le rispettive firme agli emendamenti presentati dal senatore Pirondini nonché a quelli presentati dalla senatrice Lopreato.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) dichiara di aggiungere la firma a tutti gli emendamenti a prima firma del senatore De Cristofaro al fine di evitarne la decadenza per assenza del proponente.

Si passa alle votazioni.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000 (testo corretto).

Interviene la senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) per dichiarare il voto contrario della sua parte politica sull'emendamento 1.1000 presentato dal Governo.

Chiarisce che la contrarietà si fonda su ragioni sia di metodo che di merito. Dal punto di vista del metodo, rileva criticamente che la proposta emendativa è stata presentata quando il ciclo di audizioni era ormai terminato, sottraendo, di conseguenza, ai soggetti auditi la possibilità di esprimersi sui contenuti della stessa.

Alla circostanza per la quale è mancata ogni forma di interlocuzione con le associazioni, gli insegnanti e l'intero mondo della scuola, si aggiunge, a suo parere, sotto il profilo del merito, la rilevanza e gravità di una riforma intesa a sostituire, nella scuola primaria, il giudizio descrittivo con un giudizio sintetico, con una valutazione numerica, che privilegia il principio di selezione su quelli di inclusione e di attenzione ai percorsi individuali degli studenti, principi che hanno rappresentato il tassello più prezioso del sistema della scuola primaria.

Auspica, conclusivamente, una riconsiderazione, da parte della maggioranza, della proposta emendativa in esame.

Il senatore [CASTIELLO](#) (M5S), nel preannunciare il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.1000, dichiara di condividere pienamente le considerazioni esposte dalla senatrice D'Elia. Ritiene, al riguardo, che la sostituzione di un coefficiente alfanumerico ad un giudizio articolato ed espresso in forma lessicale faccia venir meno ogni opportunità di individuare rimedi e soluzioni a situazioni individuali problematiche, in ragione della mancanza della motivazione su cui si fonda il giudizio e, più in generale, della trasparenza del giudizio stesso.

Anch'egli formula, pertanto, l'auspicio che la maggioranza voglia riconsiderare l'adozione di una metodologia valutativa a suo giudizio errata.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP), nel dichiarare un voto di astensione sulla proposta emendativa in esame in dissenso rispetto alla posizione del suo Gruppo, si interroga sugli obiettivi della stessa. In particolare, si chiede se la suddetta proposta rappresenti un messaggio rivolto agli studenti oppure alle loro famiglie o, ancora, un sistema per affermare una visione autoritaria della scuola.

Esprime perplessità nei confronti dell'espressione del giudizio scolastico in forma numerica, in quanto, a suo avviso, esso priva gli studenti e le famiglie degli indispensabili strumenti di comprensione per assumere iniziative funzionali al miglioramento.

La relatrice [BUCALO](#) (FdI), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, puntualizza che la proposta emendativa in esame ha ad oggetto l'introduzione di giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti e non valutazioni espresse in forma numerica.

Dopo aver evidenziato che la riforma in esame va incontro alle richieste avanzate dalle famiglie degli studenti, replica alle osservazioni di metodo fatte in taluni interventi che l'hanno preceduta, ricordando che il Ministro *pro tempore* Azzolina introdusse innovazioni con ordinanza, in assenza di qualsiasi interlocuzione con i soggetti della società civile.

La Commissione approva indi l'emendamento 1.1000 (testo corretto) e, con distinta votazione, l'emendamento 1.1.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) interviene per preannunciare il voto favorevole sugli identici emendamenti 1.2 e 1.3, richiamando l'esigenza che la valutazione del comportamento degli studenti sia espressa con un giudizio sintetico e non, come previsto nel disegno di legge, tramite il voto in decimi. Coglie l'occasione per sollecitare l'approvazione di ulteriori emendamenti presentati dalla propria parte politica volti ad evitare che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi determini la mancata ammissione dello studente alla classe successiva e all'esame di Stato. Al riguardo ritiene che occorra riconoscere discrezionalità al consiglio di classe, evitando inopportuni automatismi.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli identici emendamenti 1.2 e 1.3 e, con distinta votazione, gli identici emendamenti 1.4 e 1.5.

Con successive votazioni la Commissione respinge altresì gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10. Posti congiuntamente ai voti, sono altresì respinti gli identici emendamenti 1.11 e 1.12.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.13, richiamando al riguardo le considerazioni già svolte in precedenza, in cui ha evidenziato l'inopportunità che la non ammissione alla classe successiva sia determinata automaticamente dal voto in condotta. Osserva infatti che tale disposizione lede le funzioni del consiglio di classe e l'autorevolezza degli insegnanti.

Con successive e separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.13, 1.14 e 1.15.

Dopo che la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) ha dichiarato di non accogliere la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice e dal Governo sull'emendamento 1.16 (testo 2), quest'ultimo, posto ai voti, non

è accolto.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.17, 1.18 e 1.19, nonché gli identici emendamenti 1.20 e 1.21.

La Commissione respinge indi l'emendamento 1.22, nonché, dopo la dichiarazione di voto favorevole della senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) (che giudica grave la scelta di modificare lo statuto degli studenti senza un confronto con le rappresentanze studentesche), gli identici emendamenti 1.23 e 1.24.

Con successive distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.25, 1.26, gli identici emendamenti 1.27 e 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37.

La senatrice [VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*) riformula l'emendamento 1.38 in un nuovo testo, accogliendo la proposta di modifica avanzata dalla relatrice e dal Governo.

L'emendamento 1.38 (testo 2) - pubblicato in allegato - è indi posto ai voti ed accolto.

La Commissione, dopo aver respinto l'emendamento 1.39, accoglie l'emendamento 1.40 (testo 2) e, in esito a successive distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.41 e 1.42.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.0.1 (testo 2), chiede alcuni chiarimenti in ordine alle novità rispetto all'emendamento 1.0.1, cui risponde il [PRESIDENTE](#).

L'emendamento 1.0.1 (testo 2) è indi posto ai voti ed accolto.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.0.2, evidenzia l'importanza di istituire un servizio di assistenza psicologica scolastica che supporti la formazione degli studenti come soggetti adulti e li aiuti a fare fronte a forme di disagio in età infantile e adolescenziale.

Esprime, al riguardo, il suo rammarico in merito al fatto che il Governo e la maggioranza, pur avendo manifestato positive intenzioni in materia di introduzione dell'assistenza psicologica, finiscano costantemente per opporsi alle proposte emendative intese a concretizzarne l'introduzione.

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*), in replica all'intervento della senatrice Pirro, chiarisce che il parere contrario sulla proposta emendativa 1.0.2 è motivato dall'estraneità della stessa ai contenuti e agli obiettivi del provvedimento in esame.

In esito a distinte e successive votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 1.0.2, nonché i subemendamenti 1.0.1000/1 (testo corretto) e 1.0.1000/2 (testo corretto) - pubblicati in allegato - e gli ulteriori subemendamenti 1.0.1000/3 e 1.0.1000/4.

Per dichiarazione di voto favorevole sugli identici subemendamenti 1.0.1000/5 e 1.0.1000/6 ha la parola la senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), la quale coglie l'occasione per far presente che, se il criterio di espressione dei pareri è quello della stretta attinenza all'oggetto del disegno di legge in esame, anche l'emendamento 1.0.1000, riguardante le misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale della scuola, cui i due subemendamenti sono riferiti, dovrebbe non essere valutato positivamente.

La Commissione accoglie indi gli identici subemendamenti 1.0.1000/5 e 1.0.1000/6 e, in esito a distinta votazione, l'emendamento 1.0.1000 come subemendato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti approvati saranno prontamente trasmessi alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio per i prescritti pareri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 ([n. 131](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettera *h*), e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Esame e rinvio)

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) riferisce sullo schema di decreto in titolo, specificando che lo stesso si

compone di due articoli. Dà conto dei tredici commi in cui è suddiviso l'articolo 1, che apporta modificazioni al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Tra le modificazioni apportate dal comma 1, evidenzia: la correzione della denominazione del Ministero competente in materia di AFAM, che oggi è il Ministero dell'università e della ricerca, e non più il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; la sostituzione del riferimento all'Accademia nazionale di danza, ai Conservatori di musica e agli Istituti musicali pareggiati con un riferimento unitario, comprensivo di tutti tali soggetti, agli Istituti superiori di studi musicali e coreutici; la sostituzione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario della ricerca (ANVUR); tra i titoli conseguiti al termine dei percorsi, i diplomi accademici di "formazione alla ricerca" in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design sono sostituiti con quelli di "dottorato di ricerca" nei medesimi ambiti.

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 recano modifiche, rispettivamente, all'articolo 3 del regolamento, che contiene disposizioni in materia di titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM e di corsi da esse organizzati, e all'articolo 4 del regolamento, relativo alla produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata. Si sofferma, quindi, sul comma 4 dell'articolo in esame, che sostituisce integralmente l'articolo 5 del regolamento, attualmente rubricato "Ordinamento didattico generale e scuole", con un nuovo articolo rubricato "Ordinamento didattico generale, dipartimenti, corsi e scuole". Sottolinea le novità più significative: l'aggregazione dei corsi di materie omogenee in scuole, attualmente disposta con decreto ministeriale, diviene una facoltà lasciata alle singole istituzioni, che possono avvalersene con delibera del consiglio accademico; l'introduzione di una nuova disciplina ordinaria inerente alle modalità di istituzione e al funzionamento dei dipartimenti, dei corsi e, ove costituite, delle scuole. Rileva, al riguardo, che il numero e la denominazione di dipartimenti, corsi e scuole, nonché il loro funzionamento, sono definiti direttamente dalle istituzioni AFAM, il cui Consiglio accademico assume la competenza generale in ambito didattico e di ricerca.

Passa poi ad illustrare i contenuti del comma 5, recante modificazioni all'articolo 6 del regolamento, in materia di crediti formativi accademici, del comma 6, che apporta modificazioni all'articolo 7 del regolamento, in materia di ammissioni ai corsi, e del comma 8, che sostituisce integralmente l'articolo 10 del regolamento, in materia di regolamenti didattici, introducendo la distinzione tra regolamento didattico generale e regolamenti dei corsi.

Il comma 9 dell'articolo in esame inserisce, dopo l'articolo 10 del regolamento, due nuovi articoli, il 10-bis e il 10-ter, rispettivamente dedicati ai "Diplomi *ad honorem*" e ai "Diplomi in restauro", mentre il comma 10 dell'articolo in esame reca modifiche all'articolo 11 del regolamento, dedicato alle istituzioni AFAM non statali. Osserva - sulla base della relazione illustrativa - che, mentre la finalità iniziale del vigente articolo 11 era quella di assicurare meccanismi di riconoscimento alle istituzioni che operavano già al momento dell'entrata in vigore della legge n. 508 del 1999, la finalità della novella, alla luce del lungo tempo intercorso, è quella di autorizzare al rilascio di titoli aventi valore legale quelle istituzioni che sono in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e che hanno una offerta formativa in grado di contribuire alle esigenze di sviluppo territoriale del sistema AFAM. Menziona, infine, i commi 11, recante modifiche alle norme transitorie di cui all'articolo 12 del regolamento 12, che modifica la clausola finanziaria di cui all'articolo 13 del regolamento, e 13, che novella l'articolo 14 del regolamento, recante abrogazioni.

Accenna, conclusivamente, all'articolo 2 dello schema di decreto in esame, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 14 febbraio, nel corso della quale - ricorda il

[PRESIDENTE](#) - è stata presentata una riformulazione della relatrice, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta.

Avverte che la relatrice ha presentato ulteriori sette emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [597](#)

Art. 2

2.100

La Relatrice

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 3

3.100

La Relatrice

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai componenti del Comitato scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati».

Art. 4

4.100

La Relatrice

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'Albo e dell'elenco di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell'Albo e dell'elenco di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8».

Art. 5

5.100

La Relatrice

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici" con le seguenti: «possono promuovere l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici»;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Il Ministero del turismo assicura annualmente la realizzazione delle attività di promozione, di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8».

Art. 6

6.1 (testo 3)

La Relatrice

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola: "promuovono" con le seguenti: «possono promuovere»;*

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia, possono promuovere, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione, alla tradizione manifatturiera e alla cultura degli abiti storici. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 7

7.100

La Relatrice

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 8

8.100

La Relatrice

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari complessivamente a euro 600.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a euro 300.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [924-bis](#)

Art. 1

1.38 (testo 2)

[Versace](#)

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente :

"1-bis) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto".

1.0.1000/1 (testo corretto)

[Lopreato](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Pirro](#)

All'emendamento 1.0.1000, sostituire il capoverso "Art. 1-bis", con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Nei casi di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero per soggetti condannati per delitti commessi con violenza o minaccia, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164».

1.0.1000/2 (testo corretto)

[Pirondini](#), [Lopreiato](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

All'emendamento 1.0.1000, sostituire il capoverso "Art. 1-bis", con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 165 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'eventuale importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa».

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.